

Pubblicato il 13/05/2021

**N. 03782/2021REG.PROV.COLL.**

**N. 01299/2020 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2020, proposto da Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Longanesi Cattani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

**contro**

i signori Olindo Gobbato e Graziano Sartori, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi e Michela Simonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Confalonieri, 5;

**nei confronti**

del Comune di Piove di Sacco, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

**per la riforma**

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 1383 del 19 dicembre 2019, resa tra le parti, concernente un provvedimento comunale di approvazione del progetto definitivo di potenziamento di un metanodotto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Olindo Gobbato e Graziano Sartori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020 convertito con l. n. 176 del 2020, il Cons. Luca Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. per il Veneto ha accolto con l'onere delle spese (€ 3.000,00, posti a carico solidale del Comune di Piove di Sacco e di Snam Rete Gas s.p.a.) il ricorso degli odierni appellati avverso il provvedimento del Consiglio comunale del Comune di Piove di Sacco n. 36 del 29 luglio 2019, recante, ai sensi dell'art. 52-*quater* d.lgs. n. 327 del 2001, l'approvazione del progetto definitivo di potenziamento, mediante interventi puntuali, del metanodotto transitante sui loro terreni, avente altresì valenza di dichiarazione di pubblica utilità, di apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo e di variante allo strumento urbanistico.

In particolare, il T.a.r. ha accolto il primo motivo di ricorso, afferente all'assunto difetto di motivazione (i ricorrenti avevano fatto notare, nel corso del procedimento, che nell'area dove corre l'attuale tracciato del metanodotto, già attinta da servitù, vi sarebbe uno spazio idoneo alla bisogna, senza dunque necessità di assoggettare a servitù ulteriori terreni: il Comune non avrebbe speso alcuna considerazione in proposito).

2. Snam Rete Gas s.p.a. ha interposto appello, osservando che:

- la motivazione della delibera comunale sarebbe stata operata *per relationem*, con richiamo al verbale conclusivo della conferenza di servizi del 19 luglio 2019;
- comunque, le garanzie procedurali dei ricorrenti di prime cure sarebbero state pienamente rispettate, come attestato dalla formulazione, da parte loro, di osservazioni procedurali;
- in termini generali, la scelta del tracciato di un'opera pubblica rientrerebbe nel merito amministrativo e sarebbe sindacabile dal Giudice amministrativo solo in casi di plateale irragionevolezza;
- nella specie, il vecchio tracciato non sarebbe più utilizzabile, stante un sopravvenuto vincolo boschivo.

I ricorrenti in prime cure si sono costituiti in resistenza, osservando che:

- la menzione del vincolo boschivo sarebbe stata esplicitata per la prima volta in appello e, comunque, l'esistenza di tale vincolo non sarebbe in alcun modo provata;
- il tracciato del metanodotto si distaccherebbe dal vecchio tracciato solo in corrispondenza della loro proprietà;
- il Comune, a seguito della sentenza del T.a.r., avrebbe radicato un nuovo procedimento del tutto identico al precedente, con conseguente improcedibilità del gravame.

Il Comune non si è costituito, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2020 il giudizio è stato rinviato al merito.

In vista della trattazione del ricorso le parti hanno versato in atti difese scritte, ove hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni; i resistenti hanno, altresì, depositato una comunicazione del Comune che rende nota l'indizione, in data 1 marzo 2021, della nuova conferenza di servizi asincrona deputata alla deliberazione dell'affare.

Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 22 aprile 2021, svoltasi da remoto ai sensi delle vigenti disposizioni processuali.

3. Il ricorso in appello è fondato, ai sensi delle considerazioni che seguono.

Premessa l'ampia discrezionalità amministrativa in punto di localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e, specularmente, il carattere particolarmente contenuto della motivazione che l'Amministrazione deve spendere a fronte delle osservazioni dei privati, connotate da mero carattere collaborativo, il Collegio osserva che, in allegato alla delibera comunale impugnata, vi era il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 19 luglio 2019.

Orbene, in tale verbale, per quanto qui di interesse, si sosteneva che:

- la Regione Veneto aveva segnalato la "*presenza di un'area boschiva non ancora censita dalla struttura regionale di riferimento*", con conseguente necessità di conseguire apposita "*autorizzazione per eventuali interventi sulle essenze arboree esistenti quali potature, estirpazione arbusti, tagli, riduzione superfici boscate*";

- le "*contro-deduzioni*" formulate da Snam Rete Gas s.p.a. in ordine alle osservazioni proposte dagli odierni resistenti fossero "*esaustive e complete*".

In tali controdeduzioni, parimenti agli atti, Snam aveva rappresentato che le "*esigenze meccanico-costruttive dell'opera, legate ad una migliore funzionalità e maggiore tutela e sicurezza nel futuro esercizio della stessa, nonché nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti*", avevano determinato la scelta del tracciato.

Ne consegue, dunque, che l'operato amministrativo non presenta i lamentati vizi, posto che la scelta circa la localizzazione dell'opera, frutto di una valutazione ampiamente discrezionale sindacabile *ab externo* solo per macroscopica illogicità, poggia su concreti e sostanziali elementi fattuali.

Quanto alle facoltà partecipative degli interessati, non ne consta la concreta ed effettiva lesione, come *per tabulas* dimostrato dal deposito di osservazioni procedurali.

Infine, il nuovo procedimento radicato dal Comune consegue semplicemente all'annullamento disposto dal T.a.r. e non determina, di per sé, alcuna improcedibilità.

Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso in appello va accolto, con riforma dell'impugnata sentenza e rigetto del ricorso di primo grado.

Il rilievo degli interessi sottesi alla controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020 convertito con l. n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Luca Lamberti**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Giovagnoli**

**IL SEGRETARIO**